

**Legge regionale 17 maggio 1974, n. 32 (BUR n. 21/1974)
(Novellazione)**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18
MARZO 1974, N. 22, CONCERNENTE NORME PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO E IL
RIATTAMENTO DI EDIFICI PER LE SCUOLE MATERNE,
ELEMENTARI E MEDIE.**

Art. 1

Il I comma dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22, è sostituito dal seguente:

“Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'art. 1 i Comuni proprietari degli edifici e le Istituzioni pubbliche o private che, oltre ad essere proprietarie degli edifici, gestiscano direttamente le scuole o concedano per almeno 10 anni l'uso degli edifici di loro proprietà, a titolo gratuito o per canone simbolico, a comitati di gestione rappresentativi anche delle famiglie degli alunni”.

Art. 2

I termini stabiliti dal II e dal III comma dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22, sono prorogati per l'anno 1974, rispettivamente, al 31 maggio e al 15 giugno.

Il termine stabilito dal successivo art. 3 è prorogato, sempre per l'anno 1974, al 30 giugno.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.